



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2210

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione della proposta di modifica dello Statuto di Trentino School of Management S. cons. a r. l., ai sensi dell'articolo 7, comma 13, della legge provinciale 29 dicembre 2016.

Il giorno **19 Dicembre 2017** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

L'esigenza a livello nazionale, volta ad avere un grado maggiore di controllo della spesa pubblica, ha reso non più rinviabile una disciplina meno episodica e più sistematica in tema di società partecipate. Il Programma Nazionale di Riforma, ripreso dal Governo nel Documento di Economia e Finanza 2015, qualifica, infatti, come improcrastinabile l'adozione di un quadro normativo, in materia di società partecipate, diretto alla *“semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, l'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale”*. In questo contesto sono scaturite le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Riforma Madia”) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Il risultato della delega si è concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 di data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

L'attività principale di regolazione sulle società pubbliche ha coinvolto anche il legislatore provinciale, che, da ultimo e con la duplice finalità di adeguamento al quadro nazionale e di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

In particolare il comma 13 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 19 del 2016 prescrive che: *“Le società controllate dalla Provincia e dagli enti locali già costituite all'entrata in vigore di questa legge adeguano i propri statuti a quest'articolo e, per quanto compatibile, al decreto legislativo n. 175 del 2016 entro il 31 dicembre 2017”*.

Al fine di consolidare la nuova disciplina di livello provinciale e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni che gli statuti delle società controllate da questa Provincia devono contenere, con deliberazione n. 1635 di data 13 ottobre 2017 la Giunta provinciale ha approvato, in attuazione dell'articolo 7, comma 13, della legge provinciale 29 dicembre 2016, le formule tipo da inserire negli statuti delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia, dando atto, altresì, che le formule tipo adottate costituiscono, ai sensi degli articoli 18 e 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, a tutti gli effetti idonea direttiva per le società controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Con nota protocollo n. 2656 di data 29 novembre 2017, assunta al protocollo n. 684059 di medesima data, successivamente integrato con nota prot. n. 2731 di data 11 dicembre 2017, assunta al protocollo n. 711516 di medesima data, Trentino School of Management S. cons. a r. l. (di seguito anche TSM) ha trasmesso la proposta di statuto adeguata alle prescrizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 1635 del 2017, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della Società in data 20 novembre 2017.

L'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prescrive le modalità di adozione *“di modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società”*, prevedendo, in particolare per le partecipazioni provinciali, l'approvazione con provvedimento del competente organo della Provincia autonoma di Trento secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. Al riguardo opera per questi riferimenti normativi

nell'ordinamento provinciale l'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. In tale contesto l'approvazione preliminare è richiesta ai fini dell'esercizio delle prerogative spettanti al socio in ragione della previsione formale dell'in house providing ed in conformità a quanto ha statuito per TSM la deliberazione della Giunta provinciale n. 1867 di data 16 novembre 2017.

Si propone, pertanto, di approvare il nuovo testo dello Statuto di TSM al fine del suo adeguamento alle disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ai contenuti minimi ed indefettibili, così come prescritti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1635 di data 13 ottobre 2017 in attuazione dell'articolo 7, comma 13, della legge provinciale 29 dicembre 2016.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, all'espletamento delle formalità necessarie alla sottoscrizione dello stesso e di consentire che in sede di approvazione dello Statuto vengano apportate al testo eventuali modificazioni di carattere non sostanziale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- visti gli articoli 18 e 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1;
- visto l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;

a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo dello Statuto di Trentino School of Management S. cons. a r. l. nel testo che, identificato all'allegato A) della presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente della Provincia, o un suo delegato, all'espletamento delle formalità necessarie alla sottoscrizione della nuova versione dello Statuto;
3. di consentire che in sede di approvazione dello Statuto vengano apportate al testo di cui al punto 1. eventuali modificazioni di carattere non sostanziale;
4. di trasmettere la presente deliberazione a Trentino School of Management S. cons. a r. l. e al Centro Servizi Condivisi;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 modifica statuto

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Statuto di Trentino School of Management S. cons. a r. l.

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 1 <u>Costituzione e partecipazioni</u></p> <p>E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, la Società consortile a responsabilità limitata, denominata:</p> <p style="text-align: center;"><u>"Trentino School of Management"</u> <u>(T.S.M.)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>- Società Consortile a responsabilità limitata</u> <u>per la formazione permanente del personale"</u>,</p> <p>di seguito definita "Società".</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 <u>Costituzione e partecipazioni</u></p> <p>E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, la Società consortile a responsabilità limitata, denominata:</p> <p style="text-align: center;"><u>"Trentino School of Management"</u> <u>(T.S.M.)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>- Società Consortile a responsabilità limitata</u> <u>per la formazione permanente del personale"</u>,</p> <p>di seguito definita "Società".</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 <u>Sede</u></p> <p>La Società ha sede in Trento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.</p> <p>L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea.</p> <p>Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel libro soci.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 <u>Sede</u></p> <p>La Società ha sede in Trento.</p> <p>L'Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.</p> <p>L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea.</p> <p>Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello indicato nel libro soci.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <u>Oggetto</u></p> <p>La Società opera esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, intendendo tra gli stessi anche quelli che appartengono all'organizzazione del sistema pubblico della Provincia di cui agli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 <u>Oggetto</u></p> <p>La società a capitale interamente pubblico è ad oggetto sociale esclusivo e non può agire in violazione delle regole di cui al presente statuto.</p> <p>La società costituisce lo strumento del sistema della Pubblica</p>

artt. 28 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

La Società è ad oggetto sociale esclusivo e non può agire in violazione delle regole di cui al comma precedente.

Ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e tenendo conto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici formulati dalla Provincia, in accordo con gli altri soci, la Società svolge i seguenti compiti:

a) attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo;

b) realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione del personale;

c) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e dell'aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito promuove specifiche intese e accordi di programma con il Consorzio dei comuni trentini;

d) attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d'indirizzo concordati tra i medesimi.

In particolare, la Società cura tutte le attività relative alla formazione, comprese quelle propedeutiche e quelle conseguenti, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La Società può inoltre disporre la stipulazione di accordi quadro o convenzioni con gli enti soci attraverso le rispettive strutture competenti in materia formativa, con

Amministrazione del Trentino per la formazione permanente del personale, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.

Ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e tenendo conto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici formulati dalla Provincia, in accordo con gli altri soci, la Società svolge i seguenti compiti:

a) attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo;

b) realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione del personale;

c) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e dell'aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito promuove specifiche intese e accordi di programma con il Consorzio dei comuni trentini;

d) attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d'indirizzo concordati tra i medesimi.

In particolare, la Società cura tutte le attività relative alla formazione, comprese quelle propedeutiche e quelle conseguenti, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dall'Organo di Amministrazione.

La Società può inoltre disporre la stipulazione di accordi quadro o convenzioni con gli enti soci attraverso le rispettive strutture competenti in materia formativa, con le quali mantiene i necessari collegamenti e raccordi per la

<p>le quali mantiene i necessari collegamenti e raccordi per la definizione delle linee di intervento in ambito formativo; può inoltre organizzare e realizzare master affidati da parte degli enti di cui all'articolo 8, comma 1;</p> <p>e) attua iniziative di editoria e per la realizzazione di sussidi formativi e informativi.</p> <p>La Società potrà inoltre fornire attività di consulenza, assistenza e altri servizi analoghi a favore degli enti partecipanti in materia di formazione del personale.</p> <p>La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con gli enti partecipanti sulla base di apposite convenzioni che disciplinano le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, e quelle per lo svolgimento di attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della medesima nonché la definizione dei conseguenti rapporti finanziari.</p> <p>f) si occupa di studio, ricerca, progettazione, organizzazione, valutazione, sostegno e supporto tecnico-amministrativo nel settore del benessere organizzativo, dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali; in quest'ambito offre anche supporto all'attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento;</p> <p>g) svolge attività di studio e di formazione sulle tematiche del lavoro e delle relazioni industriali;</p> <p>h) svolge attività di studio, di formazione e di divulgazione sulle origini, sullo sviluppo e sulle problematiche dell'autonomia trentina in coerenza con la mission di Tsm.</p>	<p>definizione delle linee di intervento in ambito formativo; può inoltre organizzare e realizzare master affidati da parte degli enti di cui all'articolo 8, comma 1;</p> <p>e) attua iniziative di editoria e per la realizzazione di sussidi formativi e informativi.</p> <p>La Società potrà inoltre fornire attività di consulenza, assistenza e altri servizi analoghi a favore degli enti partecipanti in materia di formazione del personale.</p> <p>La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con gli enti partecipanti sulla base di apposite convenzioni che disciplinano le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, e quelle per lo svolgimento di attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della medesima nonché la definizione dei conseguenti rapporti finanziari.</p> <p>f) si occupa di studio, ricerca, progettazione, organizzazione, valutazione, sostegno e supporto tecnico-amministrativo nel settore del benessere organizzativo, dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali; in quest'ambito offre anche supporto all'attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento;</p> <p>g) svolge attività di studio e di formazione sulle tematiche del lavoro e delle relazioni industriali;</p> <p>h) svolge attività di studio, di formazione e di divulgazione sulle origini, sullo sviluppo e sulle problematiche dell'autonomia trentina in coerenza con la mission di Tsm.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><u>(Soggezione ad attività di direzione e controllo)</u></p> <p>La Società indica la propria soggezione all'attività di direzione e</p>

	<p>coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2 del Codice Civile.</p> <p>La società, quale strumento <i>in house providing</i> di intervento dei soci pubblici, è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 28 in materia di controllo analogo.</p> <p>La Società opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché con gli enti partecipanti ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.</p> <p>In caso di affidamento diretto di compiti alla società da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <u>Durata</u></p> <p>La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 <u>Durata</u></p> <p>La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6</p>

<p style="text-align: center;"><u>Capitale sociale</u></p> <p>Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 607.673,00 (seicentosettemilaseicentosettantatre virgola zero zero).</p> <p>Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.</p> <p>In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter Cod.Civ..</p> <p>Qualora alla Società partecipi la Provincia di Trento la sua partecipazione non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento). Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venir meno di tale requisito.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Capitale sociale</u></p> <p>Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 607.673,00 (seicentosettemilaseicentosettantatre virgola zero zero).</p> <p>Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.</p> <p>In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter Cod.Civ..</p> <p>Qualora alla Società partecipi la Provincia di Trento la sua partecipazione non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento). Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venir meno di tale requisito.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;"><u>Riduzione del capitale sociale</u></p> <p>Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p> <p>In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><u>Riduzione del capitale sociale</u></p> <p>Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p> <p>In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><u>Finanziamenti</u></p> <p>La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;"><u>Finanziamenti</u></p> <p>La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci</p>

<p>finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.</p> <p>La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.</p> <p>I Soci tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 35, comma 3), lettera c) della legge Provinciale 3/2006 possono concorrere al sostegno delle attività, di specifici progetti e del funzionamento della società attraverso contributi annuali o con la messa a disposizione gratuita di beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici o informatici;</p> <p>La Società inoltre potrà, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 35, comma 3 bis), della legge Provinciale 3/2006 richiedere alla Provincia Autonoma di Trento finanziamenti per attività di alta formazione relativa ad assi strategici del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>Per il finanziamento delle attività previste la società stipula con la Provincia Autonoma di Trento una convenzione mediante la quale individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della stessa, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia Autonoma di Trento e le modalità di valutazione congiunte dei risultati dell'attività.</p> <p>La società opera anche con gli enti locali, previa sottoscrizione di convenzione, con la Provincia Autonoma di Trento e l'ente interessato.</p>	<p>finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.</p> <p>La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.</p> <p>I Soci tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 35, comma 3), lettera c) della legge Provinciale 3/2006 possono concorrere al sostegno delle attività, di specifici progetti e del funzionamento della società attraverso contributi annuali o con la messa a disposizione gratuita di beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici o informatici;</p> <p>La Società inoltre potrà, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 35, comma 3 bis), della legge Provinciale 3/2006 richiedere alla Provincia Autonoma di Trento finanziamenti per attività di alta formazione relativa ad assi strategici del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>Per il finanziamento delle attività previste la società stipula con la Provincia Autonoma di Trento una convenzione mediante la quale individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della stessa, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia Autonoma di Trento e le modalità di valutazione congiunte dei risultati dell'attività.</p> <p>La società opera anche con gli enti locali, previa sottoscrizione di convenzione, con la Provincia Autonoma di Trento e l'ente interessato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;"><u>Soci</u></p> <p>Possono essere soci unicamente enti pubblici, consorzi o Società cooperative formati esclusivamente da</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;"><u>Soci</u></p> <p>Possono essere soci unicamente enti pubblici, consorzi o Società cooperative formati esclusivamente da</p>

<p>enti pubblici.</p> <p>Per entrare a far parte della Società consortile gli aspiranti soci dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività dallo stesso svolta.</p> <p>L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo ed al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>enti pubblici, nonché gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.</p> <p>Per entrare a far parte della Società consortile gli aspiranti soci dovranno presentare all'Organo di Amministrazione una domanda dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività dallo stesso svolta.</p> <p>L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo ed al parere favorevole dell'Organo di Amministrazione.</p> <p>La perdita dei requisiti di cui sopra comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'art 2344 del codice civile e del successivo articolo 14.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;"><u>Diritti sociali</u></p> <p>I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto in relazione alla costituzione degli organi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;"><u>Diritti sociali</u></p> <p>I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fermo restando quanto previsto dal presente Statuto in relazione alla costituzione degli organi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;"><u>Trasferimento di quote</u></p> <p>In caso di trasferimento totale o parziale delle quote, gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.</p> <p>Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri soci con lettera raccomandata specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.</p> <p>I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;"><u>Trasferimento di quote</u></p> <p>In caso di trasferimento di quote gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo. Il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa deve comunicarlo agli altri soci con lettera raccomandata o posta certificata (PEC), specificando l'acquirente, il prezzo (individuato in esito a procedura di evidenza pubblica) e le modalità di pagamento.</p> <p>I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta</p>

raccomandata.

Se più soci esercitano il diritto di prelazione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'art. 8 del presente Statuto ed ottenere il gradimento del Consiglio di Amministrazione; in mancanza di gradimento il Consiglio di Amministrazione deve procurare entro sessanta giorni un terzo acquirente. Trascorso inutilmente tale termine il gradimento si intenderà comunque accordato.

giorni dalla data di ricezione della raccomandata o della posta certificata (PEC).

Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della Società. Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle quote o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, quote della società. Le medesime quote sono riscattabili dalla Provincia, anche con dichiarazione unilaterale comunicata al titolare delle quote e alla società a mezzo di posta certificata (PEC), e non danno diritto al rimborso.

Le quote ed i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge e salvo il diritto di prelazione previsto al presente articolo e l'obbligo di preventivo gradimento dello stesso. In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della società.

Fermo restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di quote, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie quote o diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di posta certificata (PEC), lettera raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente dell'Organo di Amministrazione, specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dall'Organo di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione al Presidente dell'Organo di Amministrazione a mezzo di posta certificata (PEC), lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente dell'Organo di

Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di posta certificata (PEC), lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di posta certificata (PEC), lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al Presidente dell'Organo di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le quote o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le quote o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Ove qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di posta certificata (PEC), lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle

proposte di acquisto pervenute.

L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure. Ove, per tutte o parte delle quote o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di posta certificata (PEC), lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le quote (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 del Codice Civile.) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dal Consiglio di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

<p style="text-align: center;">Art. 11 <u>Recesso</u></p> <p>Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 <u>Recesso</u></p> <p>Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 <u>Esercizio del diritto di recesso</u></p> <p>L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.</p> <p>I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C..</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 <u>Esercizio del diritto di recesso</u></p> <p>L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita all'Organo di Amministrazione mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.</p> <p>I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 <u>Esclusione</u></p> <p>Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare i servizi oggetto di conferimento.</p> <p>L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 <u>Esclusione</u></p> <p>Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare i servizi oggetto di conferimento.</p> <p>L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui</p>

<p>esclusione si tratta. La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso. Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.</p>	<p>esclusione si tratta. La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso. Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 <u>Organi della Società</u> Sono organi della Società: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio Sindacale; e) il Comitato scientifico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 <u>Organi della Società</u> <i>La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.</i> <i>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente dell'Organo di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente</i> Sono organi della Società: a) l'Assemblea; b) l'Amministratore unico o il Presidente; c) l'Organo di Amministrazione; d) il Collegio Sindacale; e) l'Organismo di vigilanza; La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare,</p>

	vigente.
<p style="text-align: center;">Art. 15 <u>Assemblea</u></p> <p>I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</p> <p>b) la nomina del Consiglio di amministrazione e la determinazione dei relativi compensi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 22;</p> <p>c) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e la determinazione dei relativi compensi;</p> <p>d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;</p> <p>e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.</p> <p>Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.</p> <p>Le decisioni dei soci sono assunte mediante delibera assembleare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 <u>Assemblea</u></p> <p>I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <p>a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</p> <p>b) la nomina dell'Organo di amministrazione e la determinazione dei relativi compensi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 22;</p> <p>c) la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e la determinazione dei relativi compensi;</p> <p>d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;</p> <p>e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.</p> <p>Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.</p> <p>Le decisioni dei soci sono assunte mediante delibera assembleare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 <u>Deliberazioni assembleari</u></p> <p>Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.</p> <p>L'assemblea deve essere convocata dal Presidente anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 <u>Deliberazioni assembleari</u></p> <p>Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.</p> <p>L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello</p>

raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per

<p>identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.</p>	<p>videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 <u>Interventi in assemblea</u></p> <p>Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 <u>Interventi in assemblea</u></p> <p>Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 <u>Quorum assembleari</u></p> <p>L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 <u>Quorum assembleari</u></p> <p>L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 <u>Presidente</u></p> <p>Qualora tra i soci della Società vi sia la Provincia di Trento,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 <u>Rappresentante legale</u></p> <p>L'Amministratore unico o il Presidente dell'Organo di Amministrazione sono il legale rappresentante della società,</p>

quest'ultima nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente; in caso contrario, la nomina del Presidente spetta all'assemblea.

Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate da uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio medesimo.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci.

Il Presidente dura in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi consecutivi secondo quanto stabilito in sede di nomina, e può essere rinominato.

esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché il Presidente tutte le altre attribuzioni delegategli dall'Organo di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 22 in materia di delega di attribuzioni consiliari.

La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano.

La firma del Vice Presidente costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'Organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

La Provincia Autonoma di Trento nomina il Presidente tra i componenti dell'Organo di Amministrazione.

Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate da uno dei componenti dell'Organo di Amministrazione, nominato dal Consiglio medesimo.

Il Presidente convoca l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci.

L'Amministratore Unico o il Presidente durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi consecutivi secondo quanto stabilito in sede di nomina, e possono essere rinominati.

<p style="text-align: center;">Art. 20 <u>Direttore</u></p> <p>Su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore, determinandone i poteri e il compenso. Il Direttore assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 <u>Direttore</u></p> <p>L'Amministratore unico o l'Organo di Amministrazione, su proposta del Presidente, nominano il Direttore, determinandone i poteri e il compenso. Il Direttore assiste alle sedute dell'Organo di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 <u>Consiglio di Amministrazione</u></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea o designati, qualora ne sussistano i presupposti, nel rispetto di quanto disposto dai commi seguenti. Tre componenti sono designati dalla Provincia, uno dall'Università degli Studi di Trento e uno nominato dall'Assemblea dei Soci. I Soci garantiscono con riferimento alle designazioni di rispettiva competenza il rispetto dell'equilibrio fra generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p> <p>In caso di ingresso di nuovi enti soci, il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato con ulteriori componenti, in misura comunque non superiore a sette complessivamente; la designazione di uno dei nuovi componenti spetta ai nuovi enti soci, qualora Enti pubblici, mentre l'altro è designato dalla Provincia, qualora quest'ultima sia socia; in caso contrario la nomina viene effettuata dall'assemblea.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi consecutivi secondo quanto stabilito in sede di nomina, e sono rieleggibili.</p> <p>La convocazione del Consiglio è effettuata con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 <u>Organo di Amministrazione</u></p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico.</p> <p>Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.</p> <p>L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie dell'Organo di Amministrazione e del Presidente dello stesso.</p> <p>I componenti dell'Organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Organo ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.</p> <p>Il Vice Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al</p>

elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente della riunione è assistito da un Segretario, designato dal Consiglio di Amministrazione, che redige il relativo verbale.

Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio avrà quindi, tra l'altro, la facoltà di transigere, di stipulare preliminari di compravendita, di acquistare, permutare e conferire, di consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, di stipulare contratti, di autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici e banche.

fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

In deroga all'articolo 2475, comma 3, del Codice Civile non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci a norma dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

1) colui che abbia riportato condanna definitiva per delitti di cui alle lettere a), b), c) e d), o al quale sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società; Si applica la sospensione di diritto dalla carica per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui sopra.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, direttori in genere e procuratori, per atti che ritenesse opportuni determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, come pure delegare poteri, ad uno o più dei suoi membri, ivi compreso il presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre espressamente attribuiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2365, secondo comma, del Codice Civile, i poteri di adottare le deliberazioni concernenti l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative obbligatorie. Il Consiglio di Amministrazione deve, nell'amministrazione della Società, tenere conto delle disposizioni normative emanate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di indirizzo e coordinamento delle attività delle società di capitali dalla stessa controllate e delle relative direttive e disposizioni attuative vigenti. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive, si dota di strumenti di programmazione e di reporting, a corredo dei quali il Collegio Sindacale redige apposita relazione.

Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio. Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'Organo di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e all'organismo individuato per il controllo analogo anche congiunto

	<p>esercitato dalle Amministrazioni Pubbliche socie.</p> <p>Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il Collegio sindacale redige apposita relazione.</p> <p>Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'Organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'organismo individuato ai sensi dell'articolo 28 del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;"><u>Compensi degli amministratori</u></p> <p>L'assemblea determina i compensi da corrispondere agli amministratori, salvo quanto previsto dal comma successivo. Resta salva la competenza del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, per quanto attiene la remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari incarichi.</p> <p>I compensi del Presidente e degli altri amministratori sono determinati ai sensi della normativa vigente.</p> <p>L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;"><u>Compensi degli amministratori</u></p> <p>L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi all'Amministratore Unico, ovvero ai componenti dell'Organo di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza, nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.</p> <p>Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.</p> <p>È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'Organo di amministrazione gettoni di presenza o</p>

	<p>premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.</p> <p>L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23 <u>Collegio Sindacale</u></p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea e i suoi componenti sono designati, qualora ne sussistano i presupposti, nel rispetto di quanto disposto dai commi seguenti.</p> <p>Qualora la Provincia sia socia, la stessa designa due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Un componente effettivo è designato dall'Università degli Studi di Trento, un componente supplente è designato dall'Assemblea dei Soci. La Provincia garantisce con riferimento alle designazioni di competenza il rispetto dell'equilibrio fra generi nella designazione dei sindaci effettivi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>La Provincia provvede alla designazione di un sindaco supplente. L'Assemblea dei Soci designa il proprio sindaco supplente in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci designati dalla Provincia.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Al Collegio Sindacale, al quale si applicano tutte le disposizioni previste in tema di società per azioni, è affidata anche la revisione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 <u>Collegio Sindacale</u></p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea e i suoi componenti sono designati, qualora ne sussistano i presupposti, nel rispetto di quanto disposto dai commi seguenti.</p> <p>La Provincia designa due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Un componente effettivo è designato dall'Università degli Studi di Trento, un componente supplente è designato dall'Assemblea dei Soci. La Provincia garantisce con riferimento alle designazioni di competenza il rispetto dell'equilibrio fra generi nella designazione dei sindaci effettivi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>La Provincia provvede alla designazione di un sindaco supplente. L'Assemblea dei Soci designa il proprio sindaco supplente in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p> <p>L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci designati dalla Provincia.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori.</p>

<p>legale dei conti prevista dall'articolo 2409 bis Cod.Civ..</p>	<p>Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.</p> <p>La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.</p> <p>È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.</p> <p>L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p style="text-align: center;"><u>Organismo di vigilanza</u></p> <p>L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi. I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili. Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.</p>

	<p>1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.</p> <p>La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 26 <u>Altri Organi</u></p> <p>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 <u>Comitato scientifico</u></p> <p>Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da cinque membri designati uno dalla Provincia, due dall'Università degli studi di Trento e due dall'Assemblea dei Soci, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di formazione del personale o di ideazione e progettazione di iniziative o programmi nelle materie oggetto di alta formazione.</p> <p>Il Comitato Scientifico, su richiesta del Consiglio di amministrazione, svolge attività di consulenza nella definizione di specifiche iniziative di formazione, tenendo conto delle esigenze formulate dai Soci e degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, nonché delle risorse didattiche e di ricerca presenti sul territorio. Propone inoltre, sulla base degli stessi elementi, programmi annuali e/o pluriennali di alta formazione, compresi i master, garantendone il livello qualitativo e indicandone le modalità attuative e la relativa stima dei costi.</p> <p>Il Comitato scientifico designa al proprio interno un coordinatore che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti riguardanti le funzioni attribuite.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 25 <u>Bilancio</u></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società: in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 <u>Bilancio</u></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società: in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione della Provincia. - il residuo a disposizione dell'assemblea.
	<p style="text-align: center;">Art. 28 <u>Controllo analogo</u></p> <p>Gli enti pubblici partecipanti esercitano congiuntamente sulla Società, mediante uno o più organismi, un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.</p> <p>Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai</p>

	<p>diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del Codice Civile.</p> <p>Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.</p> <p>I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità, con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.</p> <p>Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento dell'organismo incaricato del controllo analogo sono disciplinati dalla Convenzione tra i Soci o patto parasociale.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;"><u>Principi fondamentali</u></p> <p style="text-align: center;"><u>sull'organizzazione e sulla gestione</u></p> <p style="text-align: center;"><u>delle società a controllo pubblico</u></p> <p>I seguenti atti della Società sono subordinati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 7, 8, 10 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico partecipante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della Società; 2. la trasformazione della Società; 3. il trasferimento della sede sociale all'estero; 4. la revoca dello stato di liquidazione; <p>Per i seguenti casi il provvedimento dell'organo competente dell'ente</p>

	<p>pubblico partecipante è necessario ove direttamente interessato e coinvolto nelle specifiche operazioni:</p> <p>5. le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della relativa partecipazione da parte di un'amministrazione pubblica;</p> <p>6. l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali.</p> <p>La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati è subordinata all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante.</p> <p>L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 <u>Personale</u></p> <p>Per lo svolgimento della propria attività, la Società si avvale di personale messo a disposizione dagli enti partecipanti, di personale assunto direttamente e del personale trasferito dal preesistente consorzio denominato "TSM".</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 <u>Personale</u></p> <p>Per lo svolgimento della propria attività, la Società si avvale di personale messo a disposizione dagli enti partecipanti, di personale assunto direttamente e del personale trasferito dal preesistente consorzio denominato "TSM".</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 <u>Scioglimento e liquidazione della Società</u></p> <p>In caso di scioglimento della Società il Consiglio di Amministrazione determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali la stessa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 <u>Scioglimento e liquidazione della Società</u></p> <p>In caso di scioglimento della Società l'Organo di Amministrazione determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali la stessa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.</p>

Art. 28

Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Società a responsabilità limitata.

Trento,

Art. 32

Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Società a responsabilità limitata.

Trento,